

Dott. Stefano Ferrante
Dott. Rodolfo Molettieri
Dott. Christian Borgonovo

Dott.ssa Daniela Iannucci
Dott. Onofrio Costabile
Dott. Paride Saccoia
Dott. Mario Aprea

Prot. 6/2024

AI SIGNORI CLIENTI

Napoli, 19.06.2024

CIRCOLARE INFORMATIVA

MESE DI GIUGNO

PARTE PRIMA

PRINCIPALI NOVITA' E ADEMPIMENTI

Dichiarazione TARI

Si ricorda ai sig.ri clienti che nella maggior parte dei Comuni entro il 30.6.2024 v'è l'obbligo di comunicare, da parte dei contribuenti che hanno iniziato l'occupazione di un locale nell'anno 2023 e da parte di quelli che rispetto all'anno precedente hanno variato la loro attività o la sede in cui questa si svolge, (es.: cambio di destinazione di utilizzo del locale, variazione della superficie occupata, ecc.) tali circostanze.

I termini di scadenza possono variare in base al regolamento comunale adottato (TIA, TARI ecc.), ricordando che la sanzione per mancata dichiarazione tari può essere pari ad oltre il 100% del tributo dovuto.

Mud. 2024

I dati relativi a particolari rifiuti prodotti e gestiti, nel corso dell'anno 2023, da parte delle aziende, dovranno essere inviati alle Camere di Commercio utilizzando il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (Mud). La scadenza per il suddetto invio è stata prorogata all'**30.06.2024**.

I soggetti interessati sono le imprese che smaltiscono:

- Rifiuti speciali (oli esauriti; scarti della lavorazione industriale; toner per fotocopiatrici ecc.);
- Veicoli Fuori Uso;

-Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;

-Imballaggi;

-Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione;

-Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche;

Si esortano pertanto i sig.ri clienti ad attivarsi in tempo utile con la propria società incaricata allo smaltimento dei rifiuti per la presentazione del Mud in termine di legge in quanto tale adempimento non può essere espletato dal nostro Studio ma viene normalmente trasmessa dalle società che effettuano lo smaltimento dei rifiuti. Si ricorda che il mancato adempimento ha rilevanza anche penale.

Diritto annuale CCIAA

Anche per l'anno 2024 il versamento del diritto annuale C.C.I.A.A. deve essere eseguito, in unica soluzione, esclusivamente tramite il *modello di pagamento unificato F24*, entro il termine previsto per il pagamento del 1° acconto delle imposte dirette; il termine è prorogabile di 30 giorni, applicando la maggiorazione dello 0,40%. Tale maggiorazione è dovuta anche nel caso di presentazione del modello F24 a zero.

Versamento Imu

Le scadenze Imu per l'anno 2024 sono le seguenti:

- 1) L'acconto entro il 16.06, generalmente pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno precedente;
- 2) Il saldo entro il 16.12 pari all'imposta dovuta per l'anno in corso al netto dell'acconto versato.

Si esortano i signori clienti a comunicare, se non l'avessero già fatto, le variazioni intervenute nel corso dei primi sei mesi dell'anno: sarà cura dello Studio far recapitare le deleghe F24 in tempo utile.

Verifica dimensionale Srl (Collegio Sindacale – Revisione legale dei conti)

L'art. 2477 del c.c. disciplina i controlli nelle S.r.l. In particolare, questa disposizione normativa è stata modificata con l'introduzione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che ha provveduto a variare, in diminuzione, i limiti dimensionali delle imprese tenute alla nomina dell'organo di controllo.

Pertanto, secondo l'attuale formulazione, l'art. 2477, ai commi 2 e 3 c.c., prevede che la nomina dell'organo di controllo o del revisore sia necessaria quando:

- a. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c. ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità (ULA).

Pertanto, al ricorrere dei presupposti indicati dall'art. 2477 c.c. la S.r.l. coinvolta potrà scegliere tra una delle seguenti opzioni:

- nominare un Sindaco unico o un Collegio sindacale, cui affidare anche la revisione legale dei conti (qualora tutti i sindaci, ovvero il sindaco unico, siano revisori legali);

oppure

- nominare un Sindaco unico o un Collegio sindacale, con nomina di un revisore o società di revisione per la revisione legale dei conti;

oppure

- nominare un revisore o una società di revisione per la revisione legale dei conti.

Concordato preventivo biennale

Il Concordato Preventivo Biennale (c.d. CPB) è un "accordo" con il Fisco che permette, per un biennio, di pagare le tasse non in base agli effettivi guadagni bensì sulla base di quanto preventivato dall'Agenzia delle Entrate, favorendo così l'adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi.

Possono accedervi i contribuenti che applicano gli ISA e gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190).

I criteri di accesso sono principalmente tre:

- assenza di debiti fiscali di rilevante entità nei confronti dell'Erario;
- regolare presentazione della dichiarazione dei redditi;
- assenza di condanne per reati fiscali, societari o di riciclaggio/autoriciclaggio.

Per l'adesione al CPB, viene prevista dalla data del 15 giugno la possibilità di utilizzo del software integrato all'applicativo web "il tuo ISA", e non oltre alla data del 15 ottobre.

Tramite l'applicativo, il contribuente potrà ottenere una proposta personalizzata di base imponibile per le tasse relative agli anni d'imposta 2024/2025.

Il Modello riguarda i contribuenti che nel periodo d'imposta 2023 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore Agricoltura, Manifatture, Servizi, Attività professionali e Commercio, per le quali risultano approvati gli ISA e che sono tenuti all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Si attendono in ogni caso ulteriori chiarimenti in materia e le modalità attuative.

Pagamenti tracciabili per fruizione delle detrazioni fiscali

Ai fini Irpef, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell'art. 15 Tuir (spese sanitarie, veterinarie, sportive, erogazioni liberali, ecc.) e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento (carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari).

La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Si aspettano in ogni caso ulteriori chiarimenti.

Principali novità Legge di Bilancio 2024

Si segnalano di seguito le principali novità introdotte dalla legge di Bilancio 2024:

- Garanzia mutui per acquisto "prima casa"

È prorogato al 31.12.2024 il termine di presentazione delle domande che fruiscono della misura elevata all'80% della garanzia per l'acquisto della casa di abitazione a favore delle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di età e di reddito, di cui all'art. 64, c. 3, 2° e 3° periodo D.L. 73/2021.

- Adeguamento delle rimanenze iniziali di beni

Gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30.09.2023, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 92 Tuir.

L'adeguamento può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento:

a) dell'Iva, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L'aliquota media, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;

b) di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18%, da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lett. a) e il valore eliminato.

In caso di iscrizione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, in misura pari al 18%, da applicare al valore iscritto.

L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30.09.2023.

Le imposte dovute sono versate in 2 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30.09.2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

L'adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere.

I valori risultanti dalle variazioni sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30.09.2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti.

L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino al 1.01.2024.

- Rivalutazione terreni e partecipazioni

Le disposizioni per la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2024. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30.06.2024; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30.06.2024. Sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati, le aliquote delle imposte sostitutive sono pari al 16%.

- Cedolare secca contratti di locazione breve

Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni sulla cedolare secca per gli affitti (art. 3 D.Lgs. 23/2011), con l'aliquota del 26% in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. Si ricorda che si definiscono "locazioni brevi" i "contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni. La natura

imprenditoriale della locazione esclude la riconducibilità del contratto alla “locazione breve” nonché l’applicabilità della cedolare secca. L’aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

- Plusvalenza per cessione di beni immobili con interventi da Superbonus

Costituiscono redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1 Tuir le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’art. 119 D.L. 34/2020, che si siano conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo. Alle plusvalenze realizzate ai sensi di tali disposizioni si può applicare l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito del 26% di cui all’art. 1, c. 496 L. 266/2005, con le modalità ivi previste. Le disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1.01.2024.

- Aliquote Ivie e Ivafe

Dal 2024 l’aliquota dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) è stabilita nella misura dell’1,06% (anziché 0,76%). L’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti residenti (Ivafe) è stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dall’anno 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. Economia 4.05.1999.

- Obbligo di utilizzare servizi telematici Agenzia Entrate per compensazioni

I soggetti, che intendono effettuare la compensazione nel modello F24, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Inps e dell’Inail, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento della medesima. I versamenti mediante modello F24 sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1.07.2024.

- Divieto di compensazione nel modello F24 in caso di ruoli superiori a 100.000 euro

Per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione nel modello F24 (art. 17 D.Lgs. 241/1997). I versamenti mediante modello F24 sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni. Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.07.2024.

- Contrasto all'apertura di partite Iva fittizie

È necessario il rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria della durata di 3 anni dalla data del rilascio e di importo non inferiore a 50.000 euro ex art. 35, c. 15-bis.2 Dpr 633/1972 per la richiesta di una nuova partita Iva in caso di notifica da parte dell'ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita Iva, in relazione al periodo di attività, ai sensi dell'art. 35, cc. 15- bis e 15-bis.1 Dpr 633/1972, nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell'attività è inoltre preclusa la compensazione orizzontale dei crediti fiscali e contributivi mediante modello F24, a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita Iva.

Approvazione bilancio

Si ricorda ai sig.ri clienti che scade il 30 aprile il termine ultimo per l'approvazione del bilancio (per quelle società che hanno chiuso l'esercizio al 31.12 dell'anno precedente) salvo la possibilità di proroga per particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

A tal proposito si riporta di seguito una tabella di sintesi che contiene la cronologia degli adempimenti di cui all'art. 2364 c.c., art. 2429 c.c., art. 2435 c.c. ed art. 2478 bis c.c. fino alla pubblicazione del bilancio approvato:

ADEMPIMENTO	SCADENZA	TERMINE MASSIMO ORDINARIO	TERMINE MASSIMO PROROGATO
Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori	Entro 30 gg prima della data di convocazione dell'assemblea	30 marzo	29 maggio
Redazione delle relazione sulla gestione da parte degli amministratori			
Consegna del progetto di bilancio e della relazione al collegio sindacale (ove presente)			
Consegna del progetto di bilancio e della relazione al revisore legale (ove presente)			
Deposito del bilancio, dei suoi allegati e delle relazioni degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale presso la sede sociale	Entro 15 gg. prima della data di convocazione dell'assemblea (vi rimangono depositati finì dell'approvazione del bilancio)	13 aprile	12 giugno

Se non abolito dallo statuto, pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di convocazione dell'assemblea per le s.p.a. e le s.a.p.a.	Entro 15 gg. rima della data fissata per la convocazione dell'assemblea	13 aprile	13 giugno
Approvazione del bilancio (ovvero riunione del Consiglio di Sorveglianza)	Entro 120 gg. dalla data di chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 gg. in casi particolari	29 aprile	28 giugno
Se contenente anche la delibera di distribuzione utili, registrazione del verbale di approvazione del bilancio presso l'Agenzia delle Entrate	Entro 120 gg. dalla data di approvazione del bilancio e, comunque, prima del deposito al registro delle imprese	19 maggio	18 luglio
Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle Imprese	Entro 30 gg. dalla data di approvazione del bilancio	29 maggio	29 luglio
Annotazione e sottoscrizione del bilancio nel libro degli inventari	Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi	31 dicembre- 15 gennaio	31 dicembre- 15 gennaio

Termini di presentazione e versamento delle dichiarazioni per l'anno d'imposta 2023 (Mod. Redditi 2024 - Mod. 730/2024)

Dato l'approssimarsi delle scadenze delle dichiarazioni dei redditi, vi riassumiamo qui di seguito i termini da rispettare per le dichiarazioni dei redditi dell'anno d'imposta 2023 (mod. Redditi 2024 – mod. 730/2024)

	Presentazione dichiarazioni	Effettuazione versamenti
MOD.REDDITI Società di capitali ed enti non commerciali	<ul style="list-style-type: none"> • cartacea: non è prevista (è obbligatoria la trasmissione telematica); • telematica: entro il 15 ottobre. 	<p>Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entro il <u>30 giugno</u> • Entro il <u>22 agosto</u> con gli interessi dello 0,40%. <p>Il versamento può essere rateizzato in 6 oppure 5 rate mensili.</p>
MOD. REDDITI Società di persone	<ul style="list-style-type: none"> • cartacea: non è prevista (è obbligatoria la trasmissione telematica); • telematica: entro il 15 ottobre. 	<p>Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entro il <u>30 giugno</u> senza maggiorazione; • Entro il <u>30 luglio</u> con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese di ritardo. <p>Il versamento può essere rateizzato in 6 oppure 5 rate mensili.</p>
MOD. REDDITI Persone fisiche	<ul style="list-style-type: none"> • cartacea: dal 2 maggio al 30 giugno se l'Unico viene presentato tramite uffici postali; • telematica: entro il 15 ottobre. 	<p>Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entro il <u>30 giugno</u> senza maggiorazione; • Entro il <u>30 luglio</u> con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese di ritardo. <p>Il versamento può essere rateizzato in 7, 6 oppure 5 rate mensili.</p>

MOD. 770	entro il 31 ottobre;	
MOD. 730	<ul style="list-style-type: none"> • al CAAF o professionista abilitato: entro il 30 settembre 	Il versamento avviene mediante compensazione nella busta paga di luglio, o nella pensione di agosto/settembre.

PARTE SECONDA

AGEVOLAZIONI

Si elencano di seguito un sintetico riepilogo delle più importanti agevolazioni attualmente in corso, si fa presente che è attivo il sito internet **incentivi.gov.it**, che propone un vademecum sugli incentivi che l'amministrazione pubblica mette a disposizione delle imprese e consente di valutare l'agevolazione più adatta per ogni imprenditore.

1) Assegno Unico per i figli

L'assegno unico per i figli, a partire dal 2022, ha sostituito e inglobato diverse misure tra cui gli assegni al nucleo familiare e assegni familiari, l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori riconosciuti dai comuni, oltreché assegno di natalità e premio alla nascita.

Gli importi dell'assegno unico per i figli dipenderanno dal reddito familiare, anche se comunque nessuno ne resterà completamente escluso. Gli importi, infatti, dipenderanno dall'Isee.

Ne possono fare richiesta sia i lavoratori dipendenti che quelli autonomi. L'importo varia a seconda dei requisiti, le famiglie numerose possono ottenere un importo massimo anche di oltre mille euro al mese.

L'assegno unico dal 2024 sta per essere nuovamente aumentato da gennaio per la rivalutazione ISTAT, del 5,4% inoltre si ricorda che le domande di Assegno Unico e Universale per i figli a carico non devono essere ripresentate ogni anno, fatto salvo il caso in cui

- ci siano variazioni nel nucleo familiare (nascita o raggiungimento della maggiore età di un figlio) oppure
- la precedente domanda sia sospesa o respinta.

2) Resto al sud

L'incentivo prevede un finanziamento fino ad un massimo di 50 mila euro per ciascun richiedente, con una quota a fondo perduto del 50 per cento e il restante 50 attraverso un prestito a tasso zero da restituire in 8 anni. Nel caso in cui l'istanza sia presentata dal più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 50 mila euro per ciascun socio con tetto massimo ammissibile di 200 mila euro per ogni singolo progetto.

Per le sole imprese esercitate in forma individuale, con un solo soggetto proponente, il finanziamento massimo è stato elevato a 60.000 euro.

A supporto del fabbisogno di circolante, è previsto un ulteriore contributo a fondo perduto:

- 15.000 euro per le ditte individuali e le attività professionali svolte in forma individuale;
- fino a un massimo di 40.000 euro per le società. Il contributo viene erogato al completamento del programma di spesa, contestualmente al saldo dei contributi concessi.

3) Incentivi per le imprese della filiera culturale e creativa del Mezzogiorno (Cultura crea)

Dal 15 settembre 2016 è possibile trasmettere ad Invitalia, con apposita procedura dedicata, la domanda di finanziamento, sia per imprese esistenti che per imprese non ancora esistenti.

L'investimento dovrà essere di importo non superiore a 400mila euro e relativo ad attività quali quelle editoriali, di produzione cinematografica, gestione di teatri, sale concerti, attività di biblioteche, archivi e musei, turistiche con limiti territoriali ben precisi (alberghi, hotel, ristoranti). Per essere ammesse, le imprese dovranno prevedere l'introduzione di innovazioni di processo, di prodotto o servizio, organizzative, di mercato, in una delle seguenti aree: economia della conoscenza; economia della conservazione; economia della fruizione; economia della gestione.

La domanda apre le porte ad un finanziamento agevolato, a tasso d'interesse pari a zero, in misura pari al massimo al 40% (elevabile fino al 45%) della spesa ammessa e della durata massima di otto anni di ammortamento, oltre ad un preammortamento di un anno per il periodo di realizzazione dell'intervento. Previsto anche un contributo a fondo perduto, in misura variabile dal 20% al 45% della spesa ammessa.

4) Nuove imprese a tasso zero femminili e under 35

Si tratta di prestiti a tasso zero, della durata massima di 8 anni e non superiori al 75% delle spese ammissibili, con un investimento massimo di 1,5 milioni di euro per singola impresa. La percentuale di copertura delle spese ammissibili arriva fino al 90%, fino ad un massimo di 3 milioni per le imprese costituite da almeno 3 anni e non oltre 5 anni. Previsto anche un contributo a fondo perduto nella misura del 20% per le imprese costituite da non più di 36 mesi, mentre per le imprese costituite da 36 a 60 mesi il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella misura del 15%. Tra i requisiti necessari, la composizione della compagine societaria che deve essere costituita per oltre della metà da giovani fino a 35 anni oppure da donne. Ma anche la dimensione: le aziende che saranno finanziate devono essere di micro o piccola dimensione. E infine, l'«età» aziendale: i prestiti sono riservati alle iniziative nuove, e quindi costituite da non più di 5 anni o ancora da avviare. A tutto campo le iniziative finanziabili: si va dalla produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, al commercio, passando per il turismo, le attività culturali, l'innovazione sociale e i servizi. I prestiti possono contribuire a coprire le spese per il suolo aziendale, fabbricati, macchinari, impianti, software, brevetti, licenze, consulenze, formazione

professionale. Ovviamente le agevolazioni ricadono nella normativa «de minimis» con il suo tetto di 200mila euro in tre esercizi finanziari. Le domande, che saranno valutate con procedura a sportello, dovranno essere inviate via web sul sito di Invitalia, gestore della misura.

5) Detrazione Irpef spese per ristrutturazioni edilizie:

Per le spese documentate relative agli interventi di ristrutturazione edilizia spetta una detrazione dall'imposta lorda fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del:

a) 50%, per le spese sostenute dal 1.01.2024 al 31.12.2024.

Per usufruire della suddetta detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Infine occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 quali ad esempio: la comunicazione all'Asl, le fatture e le ricevute comprovanti le spese sostenute, e le ricevute dei pagamenti delle spese da effettuare con specifico modello bancario.

Per accedere alle detrazioni fiscali è necessario inviare all'ENEA tutte le informazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino un risparmio energetico o l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile. A regime, l'invio dovrà sempre avvenire entro il termine dei 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Da ultimo si rileva che, al momento, restano ancora da chiarire le conseguenze della mancata trasmissione della comunicazione; la norma, infatti, nulla dispone al riguardo né vi sono stati chiarimenti ufficiali sul punto da parte dell'Amministrazione finanziaria.

6) Detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per ristrutturazioni edilizie è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

- La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2024 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro.

• La detrazione per l'acquisto dei beni si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico persone fisiche). Come per i lavori di ristrutturazione, per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con specifico modello bancario.

7) Bonus Verde

Il bonus verde consiste in una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per i seguenti interventi:

- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Danno diritto all'agevolazione anche le spese di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi.

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. Pertanto, la detrazione massima è di 1.800 euro (36% di 5.000) per immobile.

Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilità (per esempio, bonifico bancario o postale).

La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per:

- la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati;
- i lavori in economia.

8) Detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica

La detrazione Irpef dei costi per interventi di efficienza energetica è riconosciuta con aliquota pari al 65% per le spese sostenute dal 1.01.2024 al 31.12.2024.

La legge di bilancio 2018 ha però ridotto l'aliquota al 50% per alcuni interventi quali gli acquisti e la posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ovvero con impianti dotati di generazione di calore alimentati da biomasse combustibili.

L'ecobonus prevede una detrazione del 65% con massimali variabili in base alla tipologia di intervento. La detrazione si applica anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Si ricorda che il pagamento delle

sudette spese deve essere sostenuto mediante specifico modello bancario e che entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere, in via telematica, la relativa pratica all'Enea.

9) Agevolazioni per l'Acquisto di impianti e macchinari (Nuova Sabatini)

Diventerà operativa dal 1° gennaio 2023 la riforma della Nuova Sabatini, la misura a supporto degli investimenti delle PMI. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha infatti pubblicato la Circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823 che rende operativa la riforma introdotta dal Decreto interministeriale Mise e Mef del 22 aprile scorsi.

Permane anche per il 2024 la maggiorazione delle agevolazioni degli investimenti green, al pari degli investimenti in beni 4.0, e nuove disposizioni per le imprese che saturano il plafond di 4 milioni di euro previsto dalla normativa come tetto di finanziamenti richiedibili dalla singola impresa.

L'agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento ad un tasso d'interesse annuo pari a:

- a) 2,75% per gli investimenti in beni strumentali;
- b) 3,575% per gli investimenti 4.0 e gli investimenti green.

Le agevolazioni rientrano fra gli aiuti di Stato comunicati in esenzione a valere sui

10) Credito per Ricerca e Sviluppo

È prorogato al 31.12.2024 il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il decreto collegato alla Legge di Bilancio 2024 (D.L. n. 145 del 18.10.2023) posticipa ancora una volta i termini per il riversamento volontario per gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

In breve: la scadenza per la presentazione della domanda di accesso alla procedura di sanatoria viene prorogata al 30 giugno 2024 (in luogo del 30 novembre 2023 come precedentemente prorogato dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1 commi 271-272 legge n. 197/2022), mentre la scadenza per il pagamento delle somme o della prima rata slitta al 16 dicembre 2024 (in luogo del 16 dicembre 2023).

La sanatoria è preclusa per il riversamento dei crediti già accertati con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021.

11) Microcredito – Fondo di Garanzia

Con Decreto del Ministro Sviluppo Economico è stata introdotta la possibilità, per le nuove imprese e i disoccupati, di ottenere finanziamenti agevolati attraverso il cosiddetto "microcredito" concesso da operatori specializzati. Il sostegno riguarda l'acquisto di beni e servizi strumentali, materie prime e merci, la retribuzione di nuovi dipendenti e la frequenza di corsi di formazione. I finanziamenti a rimborso, erogati fino ad un importo massimo di Euro 25.000 secondo un piano di durata massima pari a 10 anni, sono assistiti dal Fondo di Garanzia per le PMI (nella sezione dedicata al microcredito) in misura non superiore all'60% dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo. La garanzia sul microcredito può essere prenotata prima della richiesta di finanziamenti

12) Bonus sud

Non è stata prevista la proroga del bonus sud per il 2024.

13) Bonus pubblicità per imprese e professionisti

Il credito d'imposta sulla pubblicità viene concesso sul 75% dell'incremento negli investimenti pubblicitari effettuati nel 2024 rispetto al 2023 e sono ammissibili solo gli investimenti pubblicitari effettuati su stampa quotidiana e periodica anche on line, purché registrata al ROC e/o al Tribunale competente.

Si accede al credito d'imposta per spese pubblicitarie con una domanda al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Dal 1 al 31 marzo di ogni anno è necessario inviare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" mentre dal 9 gennaio al 9 febbraio 2025 i soggetti che hanno inviato la "comunicazione per l'accesso" debbono inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati"

Si ricorda in ogni caso che l'importo effettivamente riconosciuto dipende dalla quantità dei fondi disponibili che sono ripartiti sul totale delle richieste.

14) Superbonus 110%

A partire dal 1 gennaio 2024 il superbonus ha subito un'ulteriore riduzione dell'aliquota passando dal 90% al 70%.

E' bene ricordare che, il Governo Meloni aveva annunciato, che non avrebbe previsto alcuna proroga sul superbonus e tale volontà viene confermata dal DL n 212/2023 pubblicato in GU n 302

del 29.12.2023 denominato anche salva spese che prevede una sanatoria per il superbonus e i lavori non completati al 31 dicembre 2023 e altre novità in tema di bonus barriere architettoniche.

In particolare in relazione ai cantieri avviati, nel rispetto dei termini relativi alla normativa sul “Superbonus 110%”, sarà riconosciuto il credito d’imposta per tutti lavori realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023. In sostanza si prevede che la detrazione spettante per gli interventi superbonus che sino al 31 dicembre 2023 può essere del 110% o del 90% a seconda dei casi, per la quale si è optato per la cessione o per lo sconto sulla base di SAL effettuati fino al 31 dicembre 2023, non sarà oggetto di recupero se i medesimi interventi non verranno ultimati, ivi compreso il caso in cui ciò comporti il mancato conseguimento del miglioramento di due classi energetiche richiesto.

Mentre per le opere ancora da effettuare, a partire dal 1° gennaio 2024 si confermano le percentuali previste a legislazione vigente (pertanto dal 1 gennaio si è passati al 70%).

15) Credito d'imposta investimenti 2024 (iper ammortamento)

Il recente D.L. 30.12.2023 n. 215 (c.d. “Milleproroghe” pubblicato in pari data sulla G.U. n. 303) non ha previsto alcun differimento per gli investimenti in beni materiali e immateriali “non 4.0”. Per effetto di questa mancata deroga, ad oggi devono ritenersi ormai esauriti gli effetti dell’agevolazione per gli acquisti di beni strumentali nuovi “ordinari”. Viceversa, gli acquisti di beni strumentali nuovi (materiali e immateriali) “4.0” potranno continuare ad essere agevolati.

Per il credito di imposta beni materiali 4.0 (inclusi nell’allegato A annesso alla L. 232/2016) le aliquote agevolative applicabili nel 2024 sono le stesse del 2023.

In particolare, per i “nuovi” investimenti effettuati dal 1.01.2023 (non prenotati nel 2022) fino al 31.12.2025 (ovvero entro il 30.06.2026, a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore con il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure (L. 178/2020, c. 1057-bis):

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

16) Nuova ZES unica per il Mezzogiorno

Con il Decreto-legge 19 settembre 2023, n.124 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale- Serie generale - n. 219 del 19 settembre 2023), coordinato con la legge di conversione 13 novembre 2023, n.162 recante: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia

nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione è istituita dal 1 gennaio 2024 la ZES unica per il Mezzogiorno.

Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, viene concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito.

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi:

- all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio,
- nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Le imprese che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, dovranno presentare, allo sportello unico digitale, S.U.D ZES, l'istanza, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.

Per l'agevolazione in oggetto è stata predisposta dallo studio apposita circolare.

17) Credito d'imposta 5.0

Con la pubblicazione del 2.03.2024 in Gazzetta Ufficiale del D.L. 19/2024 sono state introdotte importanti modifiche relative al nuovo credito d'imposta previsto dal Piano Transizione 5.0. Si illustrano dunque le caratteristiche aggiornate del credito d'imposta volto a sostenere la transizione 5.0 delle imprese.

Tra gli elementi di novità spiccano i seguenti:

- il beneficio è subordinato alla conformità dei requisiti del piano Transizione 4.0 e al conseguimento di risultati di efficienza energetica;

- aliquote maggiori, crescenti in base al livello di risparmio energetico;
- massimale di spesa più elevato, dagli attuali 20 a 50 milioni di euro;
- necessaria una certificazione ex ante e una ex post per attestare il risparmio energetico.

Possono accedere al credito le imprese di qualsiasi dimensione che sostengano spese tra il 1.01.2024 e il 31.12.2025 relative all'acquisto di beni strumentali materiali e immateriali 4.0, beni per l'autoproduzione e l'autoconsumo da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale.

Il credito di imposta prevede aliquote crescenti dal 5% fino al 45% in base al livello di efficienza energetica conseguito e l'importo di investimento. Infatti, condizione necessaria per accedere al nuovo credito è, oltreché il rispetto dei requisiti previsti dal Piano Transizione 4.0, il conseguimento di una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% dell'impresa, oppure del 5% del processo produttivo.

Il risparmio energetico atteso e, successivamente conseguito, sarà attestato mediante una certificazione ex-ante e una certificazione ex-post redatta da parte di soggetti qualificati e inviata al GSE.

Per conoscere gli ultimi dettagli e le tempistiche si attende in ogni caso l'emanazione di un decreto attuativo del MIMIT.

18) Bando ISI Inail 2023

Il presente Avviso ha l'obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

L'iniziativa è rivolta:

alle imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale/provinciale e iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), secondo le distinzioni di seguito specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento. In particolare, quale intervento sistemico per la sicurezza sul lavoro, l'Asse 1.2 permette di sostenere gli investimenti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale anche alle imprese impegnate nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola lavoro);

agli enti del terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117/2017, come modificato dal decreto legislativo n. 105/2018, possono accedere all'Asse 1.1 limitatamente all'intervento di tipologia d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese, per la parte relativa agli stanziamenti, in 5 Assi di finanziamento:

Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all'allegato 1.1) - Asse di finanziamento 1;

Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all'allegato 1.2) - Asse di finanziamento 1;

Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all'allegato 2) - Asse di finanziamento 2;

Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all'allegato 3) - Asse di finanziamento 3;

Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all'allegato 4) - Asse di finanziamento 4;

Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all'allegato 5) - Asse di finanziamento 5.

E' concesso un finanziamento a fondo perduto:

per gli Assi 1 (1.1 e 1.2), 2, 3, 4 nella misura del 65% dell'importo delle spese ritenute ammissibili per l'Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura:

65% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);

80% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

L'ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo erogabile pari a 130.000,00 euro. Non è previsto il limite minimo di finanziamento per le imprese che hanno meno di 50 dipendenti che presentino progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all'Allegato 1.2.

Lo sportello è aperto dal 15/04/2024.

19) Bando FRC Sviluppo Campania

Il Bando FRC si rivolge a micro e piccole imprese, nonché a liberi professionisti con Partita IVA attiva da almeno 12 mesi prima della pubblicazione dell'avviso.

Sono ammissibili al presente Avviso tre tipologie di interventi da realizzare sul territorio della Regione Campania e relativi a:

- Digitalizzazione e Industria 4.0, investimenti materiali e immateriali a sostegno dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione produttiva per la transizione 4.0 che prevedono:

- acquisizione di strumentazione informatica aggiornata e applicazioni digitali; creazione/ottimizzazione della rete di informazioni e processi in azienda; sistemi digitali per la raccolta, analisi e conservazione dei dati aziendali;
 - introduzione in azienda di innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto caratterizzate da originalità e complessità progettuale;
 - miglioramenti significativi dei prodotti esistenti o di processi produttivi e tecnologie consolidate.
- Sicurezza e sostenibilità sociale e ambientale, investimenti finalizzati ad accrescere la performance ambientale e sociale dell'impresa garantendo la salute e la sicurezza degli operatori;
 - Nuovi modelli organizzativi, investimenti tesi alla riorganizzazione dei processi aziendali attraverso l'introduzione di nuove soluzioni gestionali, di impianti e attrezzature volti a aumentare la produttività e la performance economica.

Gli interventi proposti devono prevedere un programma di spesa compreso tra un importo minimo di 30.000,00 Euro e un importo massimo 150.000,00 Euro. Le agevolazioni sono concesse, a titolo di de minimis, nella forma di strumento finanziario misto, a copertura del 100% del programma di spesa ammissibile e ripartite come segue:

- 50% delle spese ammissibili, a titolo di contributo a fondo perduto;
- 50% delle spese ammissibili, a titolo di finanziamento a tasso zero.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) Impianti e macchinari, i beni devono essere nuovi di fabbrica, strettamente necessari e funzionali al ciclo produttivo e a servizio esclusivo dell'attività oggetto delle agevolazioni. Sono ammissibili anche le macchine elettroniche e le attrezzature hardware. Sono altresì ammissibili le attrezzature che completano le capacità funzionali di impianti e macchinari.
- b) Opere di impiantistica, funzionali al miglioramento dell'efficienza energetica e all'installazione dei beni di cui al punto a.
- c) Servizi reali funzionali alla risoluzione di problematiche gestionali, tecnologico, organizzativo, commerciale, produttivo e finalizzato al miglioramento delle performance ambientali e/o sociali e del posizionamento competitivo.

Tali spese sono ammesse nel limite massimo del 30% dell'investimento complessivo ammissibile.

Tra i servizi reali sono ammissibili spese per il conseguimento delle certificazioni (ISO14001, ISO50001, EMAS, ISO9001, altre certificazioni connesse ad interventi di sicurezza e sostenibilità sociale ed ambientale) che concorrono alla definizione del punteggio come disposto al successivo articolo 12.1 e il cui importo è escluso dalla percentuale massima del 30%.

d) Software, sistemi, piattaforme, applicazioni e programmi informatici funzionali alle esigenze gestionali e produttive dell'intervento. La presenza di beni di cui all'Allegato B della L. 232/2016

“Beni immateriali - software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni - connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» concorrerà alla definizione del punteggio come disposto al successivo articolo 12.1.

e) Spese amministrative, spese per studi di fattibilità, oneri per il rilascio di attestazioni tecnico contabili e garanzie a copertura della restituzione del finanziamento previsto. Tali spese sono ammesse nel limite massimo del 10% dell'investimento complessivo ammissibile.

PARTE TERZA

PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE DI GIUGNO

Data	Adempimenti	Note
17 giugno	Sostituti d'imposta: redditi di lavoro dipendente ed assimilati Scade oggi il termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente.	Il versamento deve avvenire telepaticamente con modello F24 (cod. trib.: 1001 – 1002 – 1012 - 1017)
17 giugno	Sostituti d'imposta: redditi di lavoro autonomo, provvigioni, prestazioni occasionali, ecc. Scade oggi il termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo e su provvigioni corrisposti nel mese precedente.	Il versamento deve avvenire con modello F24 mediante modalità telematiche. (cod. trib.: 1040 –)
17 giugno	Contribuenti IVA mensili Entro oggi occorre effettuare il versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente.	Il versamento deve avvenire con modello F24 mediante modalità telematiche. (cod. trib.: 6005)
17 giugno	Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale: Scade oggi il termine per effettuare il versamento in unica soluzione o come 1° rata dell'IVA relativa al 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0.40% per mese o frazione di mese successivo al 16.03.24.	Il versamento deve avvenire con mod. F24 mediante modalità telematiche (cod. trib.: 6099).
17 giugno	Versamento dell'acconto IMU Termine ultimo per provvedere al versamento della 1ª rata dell'IMU complessivamente dovuta per l'anno corrente.	
25 giugno	Elenchi Intrastat mensili Presentazione degli elenchi riepilogativi.	La presentazione avviene mediante invio telematico da parte di intermediari abilitati.
28 giugno	Approvazione Bilancio Per le società di capitali con esercizio chiuso al 31.12.2023 scade il 180° giorno del maggior termine di approvazione del bilancio in presenza di particolari esigenze relative a struttura e oggetto della società.	
30 giugno	Rivalutazione Beni e Partecipazioni Termine di versamento della terza rata dell'imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione al 01/01/2021.	Il versamento deve avvenire con mod. F24 mediante modalità telematiche. Cod. Trib. 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate
30 giugno	IVIE – Immobili situati all'estero Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sugli immobili detenuti all'estero (IVIE), a titolo di saldo e 1° acconto, senza maggiorazione (art. 19, c. 13-17 D.L. 201/2011).	
30 giugno	IVAFE – Attività finanziarie all'estero Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), a titolo di saldo e 1° acconto, senza maggiorazione (art. 19, c. 18-22 D.L. 201/2011).	
30 giugno	Diritto annuale C.C.I.A.A. Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.	Il versamento deve avvenire con mod. F24 mediante modalità telematiche. Cod. Trib. 3850: diritto camerale
30 giugno	Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati non soggetti agli studi di settore: Scade oggi il versamento in unica soluzione o come 1° rata, delle imposte IRPEF ed IRAP a titolo di saldo e di 1° acconto per l'anno corrente (senza alcuna maggiorazione)	Il versamento deve avvenire con mod. F24 mediante modalità telematiche per i titolari di partita iva
30 giugno	Contratti di locazione Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza dall'1/06/2024, e di quelli inerente ai rinnovi ed alle annualità successive, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.	Il versamento va effettuato tramite il modello F24 Elide e può essere presentato c/o Banche, Agenzia Postali o

	Scade il termine per la comunicazione delle risoluzioni dei contratti di locazioni con data 01/06/2024.	concessionari.
30 giugno	Contributi Gestione Separata Termine per effettuare il versamento, senza l'applicazione di interessi, del saldo e acconto da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps.	Il versamento deve avvenire con mod. F24 mediante modalità telematiche
30 giugno	Contributi artigiani e commercianti Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo e del 1° acconto senza maggiorazione.	Il versamento deve avvenire con mod. F24 mediante modalità telematiche

PARTE QUARTA

ALTRE COMUNICAZIONI OPERATIVE

Calcolo degli ammortamenti

Ai fini dell'elaborazione del calcolo delle quote di ammortamento di competenza dell'anno 2023, vi preghiamo di farci pervenire quanto prima i partitari dei cespiti con allegate le fatture relative agli acquisti effettuati nel corso dell'anno e di indicare, dove possibile, la data di entrata in funzione del bene stesso.

Registrazione e stampa dei libri contabili

La normativa civilistica e fiscale prevede la possibilità di procedere alla stampa dei registri relativi all'anno 2022 entro tre mesi dal termine per l'invio della relativa dichiarazione dei redditi (30/11/23). Tuttavia si ricorda che, ai fini civilistici, le scritture contabili si considerano comunque tenute nei termini di legge, qualora le registrazioni relative all'anno in corso risultino effettuate all'interno del sistema meccanografico, ancorché non trascritte sui libri, entro 60 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni. Pertanto, al 30 giugno, ai fini civilistici dovrebbero essere aggiornati su supporto telematico i libri fino al 30 aprile 2024, mentre stampati tutti quelli fino al 31.12.22.

Le società di capitali, sono tenute ad avere una serie ulteriore di libri che costituiscono in prevalenza una speciale documentazione dell'attività degli organi societari (libro assemblee, libro Cda ecc.). L'aggiornamento di tali libri sociali deve avvenire "senza indugio" ovvero, per prassi, entro i suddetti 60 giorni dalla data della riunione.

Si ricorda che il libro inventari, disciplinato dall'art. 2214 cc e dall'art. 14, co. 1, dpr n. 600/73, non è soggetto a vidimazione iniziale e si compone di una parte analitica, contenente la composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio aziendale ovvero sia deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e passività patrimoniali e deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo; di una parte sintetica, contenente il bilancio d'esercizio (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa). Consigliamo in ultimo, di effettuare sempre con un certo anticipo, la stampa dei registri in modo da non arretrarsi e da poter controllare le pagine residue dei vari libri e predisporre in tempo utile i nuovi libri da vidimare.

Dall'anno 2022 sono state apportate dall'articolo 1 comma 2 bis del Dl 73/2022, come modificato in sede di conversione, che introduce una semplificazione secondo la quale i registri contabili sono regolarmente tenuti e conservati se archiviati elettronicamente a condizione che i contribuenti, in sede di accesso ispezione e verifica, dimostrino che gli stessi siano aggiornati sui sistemi elettronici e vengano stampati a richiesta degli organi precedenti e in loro presenza.

Stampa dei partitari

Vi ricordiamo, che ai fini contabili è obbligatorio procedere alla stampa, anche in pdf, di tutti i mastrini dei bilanci chiusi. Infatti, in caso di verifica il libro giornale potrebbe non bastare e far scattare così l'accertamento induttivo, senza possibilità di presentare prova contraria. Ad oggi pertanto, essendo stati approvati i bilanci 2022 devono essere anche stampati (o salvati su supporto digitale) tutti i partitari relativi all'anno 2022.

Stampa dell'inventario di magazzino

Ricordiamo che entro il 31.12.23 è necessario stampare l'inventario di magazzino per l'anno 2022. I soggetti non obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino devono procedere alla stampa della lista della merce indicando la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, ed il valore attribuito a ciascun gruppo deve coincidere con il valore presente in bilancio. I soggetti invece, obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino (imprese che per 2 esercizi consecutivi presentano ricavi superiori ad euro 5.164.568,99 e rimanenze totali superiori ad euro 1.032.913,80) devono procedere alla stampa del giornale di magazzino o delle schede di magazzino.

Tassa smaltimento rifiuti

Ricordiamo ai sig.ri clienti che a partire dal 1 gennaio v'è l'obbligo di comunicare ai Comuni, da parte dei contribuenti che hanno iniziato l'occupazione di un locale nell'anno 2024 e da parte di quelli che rispetto all'anno precedente hanno variato la loro attività o la sede in cui questa si svolge, (es.: cambio di destinazione di utilizzo del locale, variazione della superficie occupata, ecc.) tali circostanze.

I termini di scadenza possono variare in base al regolamento comunale adottato (TIA, TARI ecc.)

Siamo a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti e per aiutarvi a compilare la domanda.

Dichiarazioni Intrastat relative a cessioni di beni e servizi

Preghiamo i sig.ri clienti, obbligati ad assolvere l'adempimento dell'invio telematico delle dichiarazioni Intrastat, di consegnarci oltre alla copia delle fatture intracomunitarie e copia dei mastrini relativi al cliente comunitario anche la copia della liquidazione Iva del periodo di riferimento. Si ricorda inoltre che un'operazione si considera Intracomunitaria se

- 1) avviene tra due soggetti passivi Iva comunitari,
- 2) implica il reale trasferimento del bene (per gli acquisti e le cessioni);
- 3) implica il pagamento del corrispettivo.

Predisposizione documenti necessari per la chiusura dei bilanci

Si invitano i sig.ri clienti a preparare la seguente documentazione necessaria alla predisposizione delle scritture di assestamento per la chiusura dei bilanci per l'anno 2022:

- copia dei partitari dei cespiti ammortizzabili con allegate le relative fatture di riferimento;
- prospetto dei premi Inail;
- prospetti deduzioni Irap (cuneo fiscale, prospetto quadro IS, etc)
- prospetto del TFR (ratei, ecc.);
- copia delle “fatture da emettere” e delle “fatture da ricevere” contabilizzate;
- copia ratei e risconti effettuati;
- prospetto delle rimanenze di fine anno (merci, ecc.).

Versamento imposte

Preghiamo come sempre ai sig.ri clienti di farci pervenire originali o copie dei versamenti effettuati per il pagamento delle imposte, in modo da permetterci di verificare la situazione dei versamenti e poter gestire nel modo migliore eventuali compensazioni da predisporre per i pagamenti successivi.

Consegna documentazione contabile (solo per i clienti con contabilità presso il nostro studio)

Ai fini della regolare tenuta della contabilità nei termini di legge preghiamo i sig.ri clienti di consegnare mensilmente, entro il giorno 10 la seguente documentazione:

- originali delle fatture di acquisto ricevute nel mese, ordinate in ordine cronologico secondo la data in cui sono pervenute, con allegate le eventuali bolle di accompagnamento o buste di ricevimento;
- copia della pagina dell'eventuale registro dei corrispettivi relativa al mese e/o originali o copie delle fatture emesse;
- copia delle pagine del libro di prima nota compilato nel mese (solo per i contribuenti in contabilità ordinaria) con indicazione dei vari incassi, dei pagamenti, ecc.;
- copia degli estratti conto ordinari e a scalare dei c/c intrattenuti con le banche.

Vi informiamo a tal proposito che come concordato nella lettera d'incarico, il nostro studio non risponde di eventuali ritardi nella tenuta della contabilità se la documentazione elencata non viene consegnata nei termini richiesti.

Richiesta di invio dei documenti per il modello Redditi 2024

Per chi non vi avesse ancora provveduto, preghiamo i sig.ri clienti di predisporre e di consegnarci quanto prima la documentazione necessaria all'elaborazione di Redditi 2024 persone fisiche. Al

fine di facilitarvi il compito e di fornirci una nota dei documenti da voi consegnati, si allega alla presente circolare la bozza della nota di consegna con l'elenco dei documenti da predisporre.

Attestazione avvenuta ricezione nostra circolare informativa

Data la notevole importanza di alcune informazioni spesso contenute nelle nostre periodiche circolari informative, preghiamo i responsabili amministrativi delle aziende nostre clienti di farci sempre pervenire l'attestazione di avvenuta ricezione della circolare e di far sempre vedere per presa visione la circolare agli amministratori della società.

Ferrante & Associati



Documentazione per la dichiarazione dei redditi 2023 - Mod. Redditi 2024	Sig.	
● Variazioni dati anagrafici (residenza, familiari a carico, stato civile, composizione nucleo familiare, ecc.).	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
● Variazioni di terreni e/o fabbricati intervenute successivamente al 31.12.2022 o, comunque, previste entro il 16.06.2024:	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- acquisti (abitazione principale: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No);	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- vendite (abitazione principale: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No);	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- locazioni (compresa copia del contratto);	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- altro:	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
● Canoni di locazione.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
● Rivalutazioni di terreni, fabbricati, partecipazioni ed eventuali estromissioni immobili.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
● Attività di natura patrimoniale detenute all'estero (immobili, opere d'arte, gioielli, ecc.).	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
● Attività di natura finanziaria detenute all'estero (redditi di capitale, attività finanziarie in genere, ecc.).	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
● Certificazioni redditi 2024 (redditi di lavoro dipendente, pensione, collaborazioni coordinate continuative, indennità Inail, gettoni presenza, ecc.).	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
● Certificazioni dei redditi e delle ritenute d'acconto subite per:	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- prestazioni occasionali;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- provvigioni;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- redditi di lavoro autonomo;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- diritti d'autore;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- associazione in partecipazione;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- redditi di impresa;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- redditi di partecipazione;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- altro:	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
● Altri redditi:	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- affitti attivi;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- provvigioni;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- dividendi su azioni;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- indennità di disoccupazione o di mobilità;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- plusvalenze da cessioni di quote;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- altro (risarcimenti anche assicurativi, indennità per perdita avviamento, cessione di immobili nel quinquennio, indennità di esproprio, vincite a lotterie, ecc.):	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▪	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
● Redditi d'impresa o di lavoro autonomo, conseguiti direttamente o per trasparenza.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
● Contributi previdenziali ed assistenziali:	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- contributi obbligatori (Inps gestione separata, artigiani, commercianti, ecc.);	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- contributi previdenziali volontari;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- contributi per colf e baby-sitter;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- contributi per previdenza complementare;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- contributi per fondi integrativi SSN;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- Inail casalinghe;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- altro:	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
● Riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva").	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
● Spese mediche e dentistiche, per occhiali, lenti a contatto, per esami, terapie anche omeopatiche o riabilitative, per protesi e apparecchi sanitari, degenze, interventi chirurgici, assistenza infermieristica.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
● Spese per acquisto di medicinali ed alimenti a fini medici speciali (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto).	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
● Spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari non a carico affetti da patologie esenti (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto).	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
● Spese mediche e di assistenza a disabili.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
● Spese veterinarie (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun animale).	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
● Quietanze interessi passivi:	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- su mutui ipotecari relativi all'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- su mutui contratti per costruzione o interventi di manutenzione/ristrutturazione immobili adibiti ad abitazione principale;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- su mutui agrari e per altri casi (prestiti o mutui agrari, acquisto di altri immobili ante 1993, recupero edilizio nel 1997).	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No

• Spese di intermediazione immobiliare per acquisto abitazione principale.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
• Quietanze assicurazioni contro calamità naturali.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
• Quietanze assicurazioni vita e infortuni, anche relative a familiari a carico.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
• Spese funebri.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
• Spese per rette di frequenza agli asili nido.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
• Spese per istruzione universitaria.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
• Spese per istruzione da scuole dell'infanzia e secondarie.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
• Spese per addetti all'assistenza di persone non autosufficienti.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
• Spese per pratica sportiva di ragazzi.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
• Spese per abbonamento al trasporto pubblico.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
• Spese per iscrizione annuale o abbonamento AFAM per ragazzi	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
• Spese per i mezzi necessari per deambulazione, veicoli e sussidi informativa per disabili.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
• Spese di interpretariato per soggetti sordi.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
• Spese di acquisto e mantenimento cani-guida per soggetti non vedenti.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
• Spese per minori o maggiorenni con DSA.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
• Contributi e donazioni a favore di Stato, enti, istituzioni pubbliche e religiose, enti di ricerca scientifica, fondazioni, Onlus, associazioni di promozione sociale, partiti politici, associazioni sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, istituti scolastici, ecc. (pagamento con mezzi tracciabili).	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
• Spese sostenute nel 2022 per:				
- interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzioni, ristrutturazioni, interventi antisismici, acquisto e assegnazione di immobili parte di edifici strutturati);	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
- acquisto di mobili ed elettrodomestici relativi a immobili ristrutturati;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
- interventi di risparmio energetico (riqualificazione energetica, involucro di edifici, installazione pannelli solari, impianti di climatizzazione invernali);	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
- interventi per l'adozione di misure antisismiche;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
- interventi per l'eliminazione di barriere architettoniche;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
- interventi di ristrutturazione "Superbonus";	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
- Interventi "Bonus facciate";	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
- interventi di "sistemazione a verde".	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
• Spese per acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
• Canoni di locazione pagati da:				
- lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza per motivi di lavoro;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
- studenti universitari fuori sede;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
- inquilini con immobili adibiti ad abitazione principale, o per contratti stipulati con regime convenzionale;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
- giovani fino a 31 anni non compiuti per abitazione principale.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
• Assegni periodici corrisposti al coniuge (con esclusione della quota di mantenimento relativa ai figli).	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
• Quietanze investimenti in start up innovative.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
• Crediti d'imposta (bonus vacanze, bonus "prima casa" under 36, bonus acqua potabile, ecc.).	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
• Cessione crediti edilizi.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
• Documentazione relativa a oneri diversi da quelli sopra indicati:	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
-	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
-	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
-	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
• Scelta pagamento imposte (i pagamenti al 30.07.2024 saranno maggiorati dello 0,40%).	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">30 giugno 2024</td></tr></table>	30 giugno 2024	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">30 luglio 2024</td></tr></table>	30 luglio 2024
30 giugno 2024				
30 luglio 2024				
• Rateizzazione imposte (indicare il numero delle rate). <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		

Il sottoscritto dichiara di aver consegnato allo Studio Dott./Rag..... la documentazione sopra descritta e di non possederne altra utile al fine della redazione della dichiarazione per l'anno 2023, nonché di aver preso visione dell'informativa, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 e di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali.

.....
Data

.....
Firma Ricevente

.....
Firma Cliente

Il sottoscritto dopo essere stato dettagliatamente ed esaurientemente informato dallo Studio circa le conseguenze derivanti dalla mancata compilazione del **quadro RW** e sull'obbligo di corrispondere **l'imposta su immobili e attività finanziarie all'estero**, in merito ai **patrimoni detenuti all'estero al 31/12/2023**

dichiara:

- di non possedere** alcun bene immobile e/o mobile suscettibile di utilizzazione economica (gioielli, yacht, opere d'arte, ecc.), investimenti o attività all'estero, investimenti in criptovalute e strumenti affini e, quindi, esonera lo Studio dalla compilazione dei relativi quadri della dichiarazione dei redditi;
- di possedere** beni immobili e/o mobili, investimenti o attività all'estero, investimenti in criptovalute e strumenti affini e, quindi, chiede allo Studio di indicarli nella dichiarazione dei redditi.

.....
(Data)

.....
(Firma cliente)

Con la presente si da incarico allo Studio Ferrante & Associati alla predisposizione, compilazione e invio del modello Redditi 2024/anno 2023 per il compenso stabilito pari ad Euro

.....
(Data)

.....
(Firma cliente)